COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

29.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8);

CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115);

GORLA ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138);

CRISTOFORI ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149);

MARTINAT: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209);

MARTINAT ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210);

FRANCESE ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376);

PAG.

BELARDI MERLO ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622);

FERRARI MARTE ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713);

TEDESCHI ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722);

RALLO ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900);

GIANNI ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120);

MANCUSO ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507);

PAG.

RIGHI ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740);

GAROCCHIO ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816);

CARLOTTO: Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159) 3

FERRARI GIORGIO, *Presidente* . 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13

BELARDI MERLO ERIASE 5, 10, 13

BONALUMI GILBERTO, *Relatore* 5, 6, 8 10, 11, 12

BORRUSO ANDREA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 6 7, 8, 10, 12

CRESCO ANGELO 10

FERRARI MARTE 6, 7, 8, 10

FRANCESE ANGELA 6, 7, 11, 12

GIANNI ALFONSO 8

MANCINI VINCENZO 8, 11

La seduta comincia alle 9,30.

ANGELA FRANCESE, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (665); della proposta di legge di iniziativa popolare: Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati (8); delle proposte di legge Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane (115); Gorla ed altri: Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni (138); Cristofori ed altri: Disciplina del contratto di tirocinio (149); Martinat: Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale (209); Martinat ed altri: Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al lavoro con richiesta nominativa (210); Francese ed altri: Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro (376); Belardi Merlo ed altri: Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro (394); Consiglio regionale del Piemonte: Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile (622); Ferrari Marte ed altri: Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese (713); Tedeschi ed altri: Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (722); Rallo ed altri: Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati (900); Gianni ed altri: Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni (1120); Mancuso ed altri: Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali (1507); Righi ed altri: Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile (1740); Garocchio ed altri: Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale (1816); Carlotto: Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti (2159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale ed effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro »; della proposta di legge di iniziativa popolare: « Norme sui licenziamenti individuali e sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro con meno di 16 occupati »; delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla lagge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di apprendistato nelle aziende artigiane »; Gorla ed altri: « Norme in materia di cassa per l'integrazione guadagni »; Cristofori ed altri: « Disciplina del contratto di tirocinio »; Martinat « Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale »; Martinat ed altri: « Norme per l'ampliamento dei casi di assunzione al

lavoro con richiesta nominativa »; Francese ed altri: « Norme per l'istituzione sperimentale di agenzie regionali del lavoro »; Belardi Merlo ed altri: « Istituzione e disciplina del contratto di formazione e lavoro »; Consiglio regionale del Piemonte: « Norme per l'impiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni e dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento in servizi di protezione civile »; Ferrari Marte ed altri: « Provvedimenti per l'apprendistato nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese »; Tedeschi ed altri: « Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale »; Rallo ed altri: « Norme per l'apprendistato dei giovani diplomati e laureati »; Gianni ed altri: « Norme in materia di interventi straordinari di cassa integrazione guadagni »; Mancuso ed altri: « Modifiche alla disciplina dei licenziamenti individuali »; Righi ed altri: « Misure urgenti per il rilancio dell'apprendistato e per favorire l'occupazione giovanile »; Garocchio ed altri: « Norme sul contratto di lavoro a tempo parziale »; Carlotto: « Modifiche agli articoli 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 settembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti ».

Ricordo che, nella seduta del 3 ottobre 1984, la Commissione aveva discusso ed approvato gli emendamenti fino ad alcuni articoli aggiuntivi all'articolo 8 del testo predisposto dal Comitato ristretto. Dobbiamo quindi passare all'esame degli altri articoli aggiuntivi al medesimo articolo 8.

Gli onorevoli Cresco, Barbalace, Trappoli e Marte Ferrari hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 8-*ter*.

Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le unità sanitarie locali, le province, i comuni e gli enti pubblici, nazionali, regionali e locali per ogni tipo di assunzione riguardante lavoratori non specializzati, da inquadrare nei primi livelli, sono tenuti a procedere sulla base di selezioni effettuate tra i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e avviati numericamente alla selezione. L'individuazione delle qualifiche per le quali deve essere avanzata richiesta numerica, le modalità dell'avviamento nonché quelle della selezione tra i lavoratori avviati sono determinate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e le associazioni sindacali nazionali. Fino all'emanazione dei predetti decreti le assunzioni vengono effettuate in base alla normativa vigente.

8. 02.

Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 8-*quater*.

(*Accertamento della professionalità*).

Ai fini dell'iscrizione delle liste di collocamento la sezione circoscrizionale per l'impiego può effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle competenti strutture di formazione professionale previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle aziende.

8. 010.

ART. 8-*quinquies*.

(*Richiesta di avviamento al lavoro e rilascio del nullaosta - Controllo dello stato di disoccupazione e rinnovo dell'iscrizione*).

1. Le richieste di avviamento al lavoro devono contenere l'indicazione del contratto collettivo applicato ovvero il trattamento economico e normativo offerto.

2. La sezione circoscrizionale per l'impiego rilascia il nullaosta per ogni tipo di richiesta entro cinque giorni successivi a quello di ricezione della richiesta stessa, salvo diverse e motivate esigenze.

3. I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di comunicare, mensilmente o nel diverso termine fissato dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *e*), alla sezione circoscrizionale competente la permanenza dello stato di disoccupazione.

4. Al lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma si applicano le sanzioni di cui al quarto comma dell'articolo 8 della presente legge.

8. 011.

Il relatore ha presentato altresì i seguenti subemendamenti:

All'articolo aggiuntivo 8. 011 al secondo comma sostituire la parola: « cinque » *con la seguente*: « dieci ».

0. 8. 011. 1.

All'articolo aggiuntivo 8. 011 al quarto comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo giustificato motivo ».

0. 8. 011. 2.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 8. 02, mi rimetto al Governo; abbiamo svolto un'ampia discussione su di esso, e ci eravamo rimessi al parere del Governo, che nell'ultima riunione mi sembrava non fosse contrario, salvo una serie di aggiornamenti sotto il profilo tecnico, dell'applicabilità dell'articolo stesso. Raccomando l'approvazione dei miei articoli aggiuntivi come subemendati.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole a tutti gli articoli aggiuntivi e subemendamenti. Ritengo però che l'articolo aggiuntivo 8. 02 dovrebbe essere formulato tecnicamente in modo diverso.

ERIASE BELARDI MERLO. Vorrei chiedere come in sostanza potrebbe essere applicata la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo 8. 010. In esso si prevede che, ai fini di iscrivere i lavoratori nelle liste di collocamento con una determinata qualifica, la sezione circoscrizionale può effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle competenti strutture di formazione professionale, in base alla legge-quadro sulla formazione professionale. Si parla di strutture, ma non si specifica quali siano gli organismi che dovranno poi accertare questa qualifica. Nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, è previsto il modo con il quale il lavoratore deve essere sottoposto alla verifica, e come devono essere formate le commissioni per la verifica. Non mi è chiaro come venga attuata la norma, cioè chi valuta in concreto la professionalità del lavoratore.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. La domanda della collega Belardi Merlo è pertinente. Tuttavia, ci troviamo di fronte, per quanto riguarda l'applicazione di questa norma, ad una situazione articolata, in quanto la materia è sempre più, anzi è ormai completamente gestita e definita dalle regioni; quindi, sono queste che, con proprie leggi, la disciplinano, e si hanno dati diversi a seconda delle diverse regioni.

Potrei portare l'esempio di quello che avviene in Lombardia, ma non so cosa avvenga in altre regioni, in cui non si è riusciti ad emanare provvedimenti in base alle normative previste dalle leggi-quadro sulla formazione professionale.

ERIASE BELARDI MERLO. Non mi dichiaro soddisfatta della risposta del relatore. Penso che dovrebbe essere competente la Commissione di esame.

PRESIDENTE. Onorevole Belardi, lei ha chiesto un chiarimento ed ha avuto risposta. Ma non essendo soddisfatta, ha presentato, con l'onorevole Gianni il seguente subemendamento.

Aggiungere dopo la parola: « strutture » *le parole*: « ed organismi ».

0. 8. 010. 1.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

MARTE FERRARI. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Belardi Merlo 0. 8. 010. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 010 del relatore, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 011. 1 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 011. 2 del relatore.

(*È approvato*).

ANGELA FRANCESE. Nel dichiarare il nostro voto sull'articolo aggiuntivo 8. 011 del relatore Bonalumi, ricordo che questa materia fu approfondita quando si discusse il disegno di legge n. 760 nella sesta legislatura: secondo me, il nulla osta deve essere rilasciato dalla commise non dalla sezione circoscrizionale. Lo spirito della riforma che ci apprestiamo a varare è proprio quello di dare maggiori poteri agli organismi di gestione e di controllo rappresentati dalle commissioni. Il nulla osta, infatti, è uno dei momenti qualificanti del collocamento e dell'avviamento al lavoro, per questa ragione ritengo debba essere la commissione a concederlo; inoltre, ciò consente di evitare l'attuale burocratizzazione del collocamento che impedisce oltretutto di realizzare quel salto – che la riforma intende compiere – che permette una gestione politica, non burocratica, del collocamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 011 del relatore, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'articolo aggiuntivo 8. 02 rischia di aprire un problema – se passasse questa dizione – per i non residenti a Roma. Faccio un esempio concreto: se le liste sono per Roma, coloro che non risiedono in città non possono essere utilizzati. Dico questo perché a Roma hanno sede le amministrazioni centrali dello Stato.

MARTE FERRARI. Dobbiamo parlare di amministrazioni dello Stato a livello centrale.

Le eventuali assunzioni in provincia di Verona debbono essere effettuate nei singoli comuni, in modo articolato.

Le liste, quindi, debbono essere predisposte a livello nazionale, altrimenti il Ministero del lavoro deve impartire direttive alle sedi provinciali.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il problema non riguarda le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, perché le assunzioni da effettuare in provincia si iscrivono nelle liste provinciali, ma concerne l'amministrazione centrale dello Stato per la quale sono tagliati fuori coloro che non sono iscritti nelle liste di collocamento di Roma, creando, nel contempo, una disparità pericolosa.

MARTE FERRARI. Ritengo che l'articolo aggiuntivo possa essere modificato con un subemendamento che si riferisca alle assunzioni, da parte di amministrazioni aventi sede a Roma, di lavoratori non residenti nella capitale.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sarebbe preferibile che fosse presentato un ordine del giorno in tal senso.

MARTE FERRARI. Allora mi riservo di presentare un ordine del giorno a tale proposito.

ANGELA FRANCESE. Dichiaro che il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 8. 02.

Desidero ricordare che un emendamento dello stesso tipo fu presentato dal gruppo comunista durante la discussione della legge n. 140 sulla sperimentazione nelle regioni Campania e Basilicata; ma non fu approvato.

Desidero, inoltre, ricordare che successivamente la commissione regionale per l'impiego della regione Campania, sulla base dei poteri derogatori ad essa affidati dalla legge n. 140, stabilì - con delibera n. 17 - la possibilità della richiesta numerica per tutte le qualifiche medio-basse dell'amministrazione pubblica. Quella delibera, tuttavia, non ebbe vita perché non fu mai emanato il relativo decreto del ministro del lavoro.

Del resto, vi sono state molte contraddizioni nell'applicazione della legge n. 140, non solo relativamente alle assunzioni nelle amministrazioni centrali, ma anche relativamente alle assunzioni negli enti locali. A proposito di queste ultime, fu sollevata (giustamente, riteniamo noi, in quella sede) la questione se i possibili assunti in un ente locale dovessero essere residenti in quel comune, o se potessero anche risiedere in comuni compresi nella stessa circoscrizione (è noto, infatti, che in una circoscrizione della provincia di Napoli sono compresi più di 50 comuni).

Tecnicamente si riuscì a trovare una soluzione decidendo che una quota delle assunzioni fosse riservata ai residenti nel comune sede dell'amministrazione che procedeva alle assunzioni. Lo stesso discorso può essere fatto, dopo le osservazioni del sottosegretario Borruso, anche per le assunzioni nelle amministrazioni centrali dello Stato.

Il gruppo comunista, dunque, non è contrario ad un eventuale ordine del giorno; però ritiene che sia importante approvare l'articolo aggiuntivo 8. 02, perché esso rappresenta uno dei punti qualificanti del provvedimento in discussione, in quanto dà l'avvio ad un processo di unificazione reale del mercato del lavoro.

Considerata la situazione attuale - in cui aumentano sempre più le assunzioni nella pubblica amministrazione e diminuiscono continuamente quelle nel settore privato - il gruppo comunista giudica favorevolmente l'articolo aggiuntivo in esame ed auspica che, in sede amministrativa, ci si renda finalmente conto della realtà attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 8. 02.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Assunzione mediante passaggio diretto*).

1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un datore di lavoro alle dipendenze di un altro è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno dodici mesi.

2. Il limite temporale di cui al comma precedente non si applica quando il precedente rapporto di lavoro sia stato instaurato mediante avviamento su richiesta numerica, oppure quando l'assunzione, mediante passaggio diretto ed immediato, riguardi lavoratori che possono essere assunti direttamente o con richiesta nominativa.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, può, con propri decreti, stabilire deroghe al limite tempo-

rale di cui al primo comma per lavoratori appartenenti a particolari settori produttivi.

4. Il nulla osta per il passaggio diretto ed immediato è rilasciato dalla sezione circoscrizionale, la quale è tenuta a darne comunicazione ogni settimana alla commissione circoscrizionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento 9. 1:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra è ammesso a condizione che il precedente rapporto di lavoro sia stato costituito da almeno sei mesi ».

L'onorevole Marte Ferrari e i deputati del gruppo socialista hanno presentato il seguente subemendamento 0. 9. 1. 1:

All'emendamento 9. 1, dopo le parole: « sei mesi », *aggiungere le seguenti*: « ad esclusione dei lavoratori dell'edilizia ed affini, per i passaggi interni nel settore medesimo ».

Il relatore ha presentato altresì il seguente emendamento 9. 2:

All'articolo 9, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-*bis*. Il limite di cui al comma precedente non si applica altresì quando il lavoratore, assunto mediante passaggio diretto ed immediato, venga conteggiato, su richiesta del datore di lavoro, fra quelli che ha facoltà di assumere mediante richiesta nominativa a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera *f*) ».

MARTE FERRARI. Il subemendamento 0. 9. 1. 1 tende ad assicurare la possibilità del passaggio diretto dei lavoratori dell'edilizia ed affini, dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra, senza la condizione di un minimo periodo di lavoro trascorso alle dipendenze della impresa precedente.

La ragione di tale subemendamento risiede principalmente nella necessità di evitare momenti di grave disagio ai lavoratori i quali operano nel settore, così fragile, dell'edilizia.

VINCENZO MANCINI. Poiché la parola « interni », contenuta nel subemendamento 0. 9. 1. 1, mi pare superflua, prego l'onorevole Marte Ferrari di volerla sopprimere.

MARTE FERRARI. D'accordo.

ALFONSO GIANNI. Desidero esprimere il nostro gradimento sul testo originario dell'articolo 9, dichiarandomi contrario all'emendamento 9. 1 del relatore.

Non riesco a spiegarmi il perché del dimezzamento del termine di 12 mesi, previsto al comma 1 del testo originario dell'articolo 9. Ritengo infatti che, al di là delle osservazioni esposte dall'onorevole Marte Ferrari e del contenuto dell'emendamento 9. 2 (su cui posso concordare), il limite temporale minimo per consentire il passaggio diretto ed immediato del lavoratore dalle dipendenze di un'impresa alle dipendenze di un'altra debba rimanere di 12 mesi per evitare una situazione di ulteriore liberalizzazione e, quindi, di ulteriore confusione del mercato.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sul subemendamento 0. 9. 1. 1 mi rimetto al parere del Governo. Raccomando invece alla Commissione l'approvazione dei miei emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Invito l'onorevole Marte Ferrari a ritirare il suo subemendamento, al quale sarei altrimenti contrario; ritengo che sia più opportuno lasciare la normativa attualmente vigente, che prevede già la disciplina per i casi particolari. Sono favorevole invece agli emendamenti 9. 1 e 9. 2 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ferrari Marte 0. 9. 1. 1,

con la modifica proposta dall'onorevole Mancini, e accettata dal presentatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 1 del relatore, come modificato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 9. 2 del relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(*Convenzioni tra imprese e commissioni regionali o circoscrizionali per l'impiego*).

1. L'impresa o il gruppo di imprese, anche tramite le loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di esenzioni ivi compresi i lavoratori di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Sulla base di tale proposta e dell'esame preventivo con le organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori e dei datori di lavoro, la commissione regionale o circoscrizionale può stipulare una convenzione con l'impresa o il gruppo di imprese nella quale siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche e i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari, da organizzare di intesa con la regione, nonché, in deroga alle norme in materia di richiesta numerica, l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica. La convenzione può prevedere misure tendenti a promuovere l'occupazione femminile e giovanile.

2. Qualora l'azienda non sia in grado di adempiere gli obblighi assunti, le parti procederanno ad una verifica congiunta della situazione.

3. La convenzione potrà inoltre prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro e di selezione, l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro di lavoratori, la cui assunzione al termine di tali periodi, potrà essere disposta dalla sezione circoscrizionale in accoglimento di richiesta nominativa avanzata dall'azienda interessata.

4. Copia del testo della convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale viene immediatamente trasmessa alla commissione regionale. La convenzione acquista efficacia decorsi quindici giorni dalla ricezione da parte della commissione regionale, salvo che questa entro tale termine ne chieda il riesame alla commissione circoscrizionale con provvedimento motivato.

5. Il nulla osta di avviamento è rilasciato dalla sezione circoscrizionale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: « L'impresa » *a*: « n. 482 », *con le seguenti.*

« L'impresa o un gruppo di imprese, anche tramite le loro associazioni sindacali, possono proporre alla commissione regionale o circoscrizionale per l'impiego un programma di assunzioni di lavoratori ivi compresi quelli di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 ».

10. 10.

Gli onorevoli Marte Ferrari, Barbalace, Cresco e Artioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

10. 3.

Il relatore ha presentato altresì i seguenti emendamenti:

All'articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente:

« La convenzione può anche prevedere, determinandone i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento al lavoro, l'am-

missione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro, dei lavoratori. Al termine di tali periodi, l'azienda ha la facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative ».

10. 12.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

« La convenzione stipulata dalla commissione circoscrizionale è trasmessa per l'approvazione alla Commissione regionale per l'impiego. Nel caso in cui la deliberazione della commissione regionale per lo impiego non sia intervenuta nel termine di quindici giorni dal ricevimento della convenzione, quest'ultima è sottoposta all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e si intende approvata quando siano inutilmente trascorsi ulteriori trenta giorni ».

10. 13.

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

« 6. Gli oneri conseguenti all'attività formativa rimangono a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

10. 7.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Marte Ferrari 10. 3 e raccomando l'approvazione dei miei emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore, anche se devo esprimere un giudizio di carattere generale sul primo comma dell'articolo 10, che fa riferimento alla deroga della chiamata numerica. Il Governo deve avvertire che su questo tema è aperto un confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, proprio per la modifica dell'avviamento al lavoro con la soppressione della chiamata numerica.

Esprimo quindi parere favorevole sugli emendamenti presentati, tenendo però conto delle osservazioni che ho esposto, e del fatto che ritengo superfluo l'emendamento 10. 7.

ANGELO CRESCO. Vorrei dichiarare il nostro voto favorevole su tutti gli emendamenti, manifestando il mio netto dissenso dall'atteggiamento del Governo, che ancora una volta ripropone una logica aberrante: quella di trasformare la Commissione lavoro in una sorta di cassa di risonanza degli accordi con le parti sociali.

In secondo luogo, riteniamo tutto sommato valida l'impostazione riguardante il collocamento con chiamata numerica.

ERIASE BELARDI MERLO. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento 10. 12 presentato dal relatore, onorevole Bonalumi, in quanto è assolutamente inconcepibile che la convenzione stipulata tra gli organi di gestione del mercato del lavoro e le imprese possa determinare i requisiti e i criteri di avviamento al lavoro e di selezione.

Secondo noi tali criteri spettano alla legge nazionale e la convenzione non può, evidentemente, non tener conto delle norme di carattere generale fissate con leggi dello Stato; la convenzione non può, in maniera arbitraria, modificare i criteri relativi all'avviamento al lavoro.

Se mi è consentito, chiederei al relatore di valutare la gravità di questa norma e di ritirare pertanto l'emendamento, perché non credo possano esserci argomenti sufficienti per determinare una modifica così rilevante nell'avviamento al lavoro.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista è favorevole al complesso degli emendamenti e ritiene positiva la norma in questione, in quanto fissa un rapporto fra imprese, commissioni regionali e commissioni per l'impiego, cioè fra organismi rappresentativi di tutte le parti sociali.

Se le convenzioni sono approvate e riconosciute valide, ciò non significa stravolgere il quadro legislativo – mi permet-

to di dire alla collega Belardi Merlo –, ma vuol dire porgere una maggiore attenzione alla dinamica del lavoro.

VINCENZO MANCINI. Credo che il rilievo mosso dalla collega Belardi Merlo sarebbe puntuale, e dovrebbe preoccupare tutti, se l'emendamento si proponesse di introdurre una norma che, come può sembrare ad una prima lettura – ma non penso ne sia questa l'interpretazione corretta – intenda stabilire una disciplina sul piano generale.

Occorre tenere presente che il comma riguarda le convenzioni tra imprese e commissione regionale, il cui oggetto è la possibilità di ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro, tant'è vero che è previsto che, al termine di tali periodi, si possa assumere con richiesta nominativa. Inoltre, la previsione della determinazione dei requisiti e dei criteri di selezione e di avviamento al lavoro non è una norma di carattere generale, che introduce una disciplina valevole per tutte le ipotesi di avviamento al lavoro, ma agisce nell'ambito della convenzione, relativamente alla fattispecie qui ipotizzata, cioè ai periodi di formazione, prevedendone i criteri di selezione per l'avviamento.

Vorrei pregare il relatore – anche se, a mio giudizio, la formulazione è chiara e non potrebbe determinare le preoccupazioni che hanno sollecitato l'onorevole Belardi Merlo ad evidenziare le ragioni della sua opposizione – di rendere più trasparente il testo, la cui nuova formulazione potrebbe essere: « la convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'azienda ha facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative ».

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Non voglio ripetere quanto affermato dai colleghi Marte Ferrari e Vincenzo Mancini, ma rivolgendomi alla collega Belardi Merlo ricordo che, quando nella passata legislatura approvammo il disegno di legge n. 760, e in esso l'articolo concernente le convenzioni, il discorso della qualifica, del profilo professionale, da sperimentare nell'ambito delle convenzioni per creare sul luogo di lavoro nuovi sbocchi, fu considerato uno degli elementi portanti.

Tuttavia, se c'è l'esigenza lessicale prospettata dal collega Mancini, sono d'accordo nel modificare il testo. Ritiro, pertanto, il mio emendamento 10. 12 e ne presento una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, sostituire il comma 3 con il seguente:

« La convenzione può anche prevedere l'ammissione a periodi di formazione professionale sul posto di lavoro dei lavoratori. In detta convenzione saranno determinati i requisiti e i criteri di selezione e di avviamento per l'ammissione ai predetti periodi di formazione. Al termine di tali periodi, l'azienda ha la facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tali attività formative ».

10. 14.

L'onorevole Francese ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

« È abrogato il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984 ».

10. 15.

ANGELA FRANCESE. Ho presentato questo emendamento perché ritengo il testo al nostro esame inadeguato, non per motivi di qualità, ma rispetto ai processi di mutamento in atto, dei quali già parlammo nella seduta di ieri.

L'obiettivo di questo articolo è quello di sperimentare una flessibilizzazione del-

l'avviamento al lavoro attraverso la contrattazione. Ma poiché siamo di fronte ad una liberalizzazione quasi totale dell'avviamento al lavoro, non capisco quale interesse possa avere un'impresa a stipulare con la commissione regionale o circoscrizionale una convenzione in cui siano stabiliti i tempi delle assunzioni, le qualifiche ed i requisiti professionali ed attitudinali dei lavoratori da assumere, i corsi di formazione professionale ritenuti necessari e l'eventuale facoltà di assumere con richiesta nominativa una quota di lavoratori per i quali sarebbe prevista la richiesta numerica.

Pertanto ritengo necessaria, a questo punto, una verifica, attraverso il voto, dell'atteggiamento dei gruppi della maggioranza ed in particolare di quello della democrazia cristiana.

Non ha senso prevedere la norma in esame senza che sia abrogata, contemporaneamente, la norma relativa alla chiamata nominativa, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 726 del 1984.

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. Il problema sollevato or ora dall'onorevole Francese dimostra quale importanza abbia avuto, in realtà, la discussione che si è svolta ieri e che, tra l'altro, va riferita alla comunicazione – dataci questa mattina dal rappresentante del Governo – che, nella trattativa in corso con le parti sociali, uno dei punti in discussione è quello relativo all'abolizione, nella normativa in materia di mercato del lavoro, perfino della dizione « assunzione numerica ».

Pertanto, è necessario che il Parlamento disponga una serie di « paletti » intorno a questa materia, per evitare il rischio di trovarsi, nel ricercare una valutazione sempre più complessiva e sempre più organica di essa, in una posizione arretrata dal punto di vista politico.

La convenzione di cui all'articolo 10 è stata sempre uno dei cardini della riforma – sia pure parziale – del mercato del lavoro, sulla quale siamo stati tutti concordi. Dunque, ritengo che, per quanto riguarda il corretto rapporto tra le parti sociali sul territorio, la convenzione prevista dall'articolo in esame sia importante e di attualità.

Per quanto riguarda il decreto-legge n. 726 del 1984, ritengo inutile ripetere quale fu, complessivamente, l'atteggiamento della democrazia cristiana. Ricordo soltanto che si ritenne di inserire in esso, come ulteriore elemento di flessibilità, l'articolo che prevedeva l'assunzione del 50 per cento dei lavoratori con chiamata nominativa...

ANGELA FRANCESE. Sì, ma voi votaste a favore!

GILBERTO BONALUMI, *Relatore*. ...Quindi, sono contrario all'emendamento Francese 10. 15.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non può accettare l'espressione secondo cui nel suo operare sarebbe guidato da una logica aberrante. Tutti sanno, infatti, che si è aperto un confronto con le parti sociali e che tra i vari temi di tale confronto vi è anche quello di una nuova disciplina dell'avviamento al lavoro e di una diversa soluzione del problema della chiamata nominativa.

Il Governo sta preparando un disegno di legge, che presenterà alla Camera, in cui il problema della chiamata numerica assume un significato diverso rispetto al grado di maturazione finora raggiunto. Desidera soltanto richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che, nell'ipotesi di una diversa disciplina dell'avviamento al lavoro, il passaggio relativo alla deroga alle norme in materia di richiesta numerica (contenuto nell'articolo in esame) appare arretrato non alla luce di un giudizio di valore, bensì alla luce di un giudizio di fatto, nel dibattito in corso.

Ritiene, d'altra parte, importante il problema della convenzione perché essa può anche avvenire in presenza di una totale ipotesi di nominatività della chiamata. Pertanto, considera opportuna una nuova disciplina della convenzione, tenendo presente il quadro in cui ci stiamo muovendo.

Il Governo è dunque favorevole allo emendamento 10. 14 del relatore; è, invece, contrario all'emendamento Francese 10. 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 10. 10 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Marte Ferrari 10. 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 14 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 13 del relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento 10. 7 del relatore.

(*È approvato*).

L'emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

ERIASE BELARDI MERLO. Desidero intervenire per dichiarazione di voto sull'emendamento 10. 15, per suffragare le motivazioni già esposte dalla collega Francese. Riteniamo che, qualora non venga abrogato il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito nella legge n. 863 del 1984, la convenzione non potrà essere avviata, né tanto meno conclusa. In questo modo, non si dà alcuna possibilità alle organizzazioni sindacali di contrattare concretamente, sulla base delle situazioni esistenti, in relazione al mercato del lavoro, per dare concreti sbocchi soprattutto alle categorie più svantaggiate. Per questo motivo invitiamo i colleghi ad approvare l'emendamento 10. 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Francese 10. 15.

(*È respinto*).

Poiché stanno per avere luogo votazioni in Aula, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta, avvertendo che devono essere inviati, per il prescritto parere, alla Commissione bilancio, anche i nuovi testi degli articoli aggiuntivi all'articolo 8 e degli articoli 9 e 10, poiché sono stati approvati dopo che è intercorsa l'approvazione del nuovo bilancio dello Stato.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO